

CT 45347/13 Avv. Tidore

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

TRIBUNALE DI VELLETRI

SEZIONE LAVORO - GIUDICE COLLETTIVO *CEUCIANI*

R.G. 35465/13 - UDIENZA 13.2.2014

note di replica

PER

l'ENEA-Agenzia nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo economico sostenibile, CF 01320740580, in persona del legale rapp.te, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, CF 80224030587, per il ricevimento degli atti, FAX 06/96514000 e PEC ads_rm@mailcert.avvocaturastato.it, presso cui domicilia in Roma alla via dei Portoghesi n. 12

CONTRO

Ing. Lorenzoni Giacomo, rappresentato e difeso dagli avv. M.DePamphiliis e L.Serra,

Richiamate integralmente le difese di cui alla memoria già depositata. l'Enea, alla luce delle ulteriori argomentazioni svolte dal ricorrente in occasione della scorsa udienza, deduce quanto segue.

1.Preliminarmente, fa rilevare che trattasi di deduzioni e produzioni in sé inammissibili, perché non allegate al ricorso e non rese necessarie dalle difese svolte dal resistente. Essendo, oltretutto, interamente affidate ad argomenti fattuali, le allegazioni aggiuntive di controparte appaiono integrare ciò che principio pacifico costituisce ius novorum.

Tuttavia, per l'ipotesi che codesto Giudice ritenga di acquisirli al giudizio in quanto necessari ai fini del decidere, si svolgono alcune brevi repliche.

Quanto al punto 1) della "memoria" del ricorrente, si rinvia a ciò che emerge dalla copia della raccomandata di contestazione di addebito a carattere disciplinare prot. n. ENEA/2013/36819/UCP-DV del 05.07.2013, già in atti, e della relativa ricevuta di "compiuta giacenza" (all. 1).

Per quanto concerne i punti 2), 6), 7) e 8) si riportano di-
testualmente, le osservazioni formulate dall'ing. Fantoni e dalla dr.ssa F.
rispettivamente, Direttore del C.R. Frascati e Responsabile dell'U,
appartenenza del ricorrente.

In merito al punto 2): "Lorenzoni ha dichiarato, nell'assemblea m-
tenutasi a Frascati all'Istituzione dell'ultima sua unità di appartenenza UTAP,
nel corso della quale al personale proveniente da unità diverse da FIS era
chiesta la disponibilità a svolgere attività pertinenti con la nuova assegnazione,
riteneva le sue ricerche di tale importanza da non poterle abbandonare neppure
occuparsi parzialmente di tematiche afferenti alla nuova unità. Questo punto è s.
approfondito successivamente in una serie di colloqui con Fantoni e Pidi,
(responsabile di laboratorio di assegnazione UTAPRAD-DIM) da cui è emersa un
una scarsa utizzabilità di Lorenzoni nei progetti in corso per competenze estranee
quelle necessarie. Inoltre UTAPRAD lavora interamente su progetti esterni e quindi
svolge attività di ricerca applicata con tempistiche molto strette legate alle scadenze
degli obiettivi di progetto, non è pertanto possibile rischiare che ad una richiesta
scritta inevasa corrisponda una inadempienza contrattuale. Nonostante la scarsa
utizzabilità delle sue ricerche, al dipendente è stata in ogni occasione ribadita la
necessità che le sue attività lavorative, pregresse o di eventuale nuova assegnazione,
dovessero essere svolte presso la sua sede di lavoro (CR Frascati) ove era dotato di un
ambiente idoneo e di tutti i necessari mezzi di supporto (postazione PC, con un
nuovo monitor fornito su sua richiesta). Si precisa, inoltre, che, a differenza di
quanto verificatosi in taluni altri casi, l'unità di precedente appartenenza di
Lorenzoni (ex dipartimento Ambiente, sezione diretta da Morabito) non ha
manifestato alcun interesse per continuare la collaborazione con Lorenzoni
nell'ambito delle proprie attività istituzionali o progettuali".

In ordine al punto 6): "Premesso che Lorenzoni è stato trasferito a Frascati
l'1/12/1995 ma che l'Unità ERG-SIRE-RENU da cui dipendeva era sita in Casaccia,
si ritiene che fino alla stesura della prima Scheda Posto di Lavoro di Frascati - SPdL
- (27/5/2010) Lorenzoni sia stato sottoposto ai controlli medici di Casaccia. La
prima visita di idoneità di Lorenzoni effettuata a Frascati è del 19/10/2011, la

successiva
idoneità

conto
dell'

effe

att

lu

riportano di se
dalla dr.ssa Fa
abile dell'Un
L'assemblea pu
enza UTAP
se da FIS era
assegnazione
lonare neppun
uesto punto è
antoni e Pa
ui è emersa a
etenze estran
i esterni e qu
ate alle scada
ad una richi
tante la sca
one ribadita
assegnazio
a dotato di
e PC, con
differenza
rtenenza
to) non
Lc
a Friuli
Casaccia
ti - SPdL
saccia. L
/2011, la

successiva visita è del 11/10/2013 ed in entrambe le visite Lorenzoni è stato giudicato idoneo alla mansione per i rischi specifici evidenziati nella SPdL (videoterminali)".

Sul punto n. 7), si rinvia a quanto dedotto per il punto 2. Inoltre, mette conto rilevare che il tentativo di indirizzare eventuali attività lavorative dell'Ing. Lorenzoni presso altri laboratori di UTAPRAD non ha sortito effetto, in quanto egli "non ha dimostrato né competenze né interesse per le attività di modellistica in corso presso UTAPRAD-MAT. Si conferma che Lorenzoni ha mostrato interesse all'inserimento del suo lavoro nei programmi di UTAPRAD solo ed esclusivamente nell'occasione della richiesta partecipazione a convegno (estate 2013), con la pretesa infondata che le attività sui progetti finanziati di UTAPRAD avrebbero dovuto essere allargate a comprendere quelle da lui condotte autonomamente in maniera da potergli permettere di finanziare la sua richiesta. Per quanto riguarda quest'ultimo punto, va inoltre ricordato che il personale attivo su progetti esterni compila mensilmente un rendiconto delle "presenze nella sua sede di lavoro" con l'indicazione delle ore lavorate su ciascun progetto, ciò consente la rendicontazione delle relative spese di personale. Il rifiuto di Lorenzoni di lavorare presso la sede di lavoro assegnata costituisce un ulteriore danno per l'ENEA che non può rendicontare le ore presso il committente. Stante la presa di posizione di Lorenzoni non sarebbe stato tecnicamente possibile inserirlo in un progetto esterno neppure qualora le attività svolte fossero pertinenti".

Sul punto n. 8): "I riferimenti citati dal richiedente come prova dell'apprezzamento esterno dei prodotti della sua ricerca non sono quelli riconosciuti nelle valutazioni dei prodotti della ricerca dagli organismi italiani (es. valutazioni del MIUR) e internazionali (scopus, web of science, JCR) preposti per la produzione scientifica. Per tale ragione è stato rifiutato l'inserimento sul costruendo open archive ENEA. Va notato che le citate "pubblicazioni" di Lorenzoni non sono state autorizzate, per quanto a conoscenza dei responsabili di UTAPRAD, da alcun responsabile ENEA, come invece previsto dai regolamenti interni in vigore".

In ordine al punto 9). "Per quanto illustrato al punto 2 e al punto 7, non si può pretendere di dimostrare l'applicabilità teorica di uno strumento matematico ad un problema specifico prescindendo dal necessario impegno di chi lo ha sviluppato a considerare le condizioni al contorno necessarie alla sua applicazione (cioè ad

occuparsi del problema specifico della sua implementazione). L'analisi statistica dei dati viene effettuata in UTAPRAD con routine software ben collaudate, riconosciute come strumenti standard di lavoro (es. PCA, reti neurali), e non c'è ragione di perdere tempo a cercare di utilizzare quanto messo a punto da Lorenzoni, con un formalismo poco comprensibile e quindi difficilmente condivisibile, quando il suo stesso autore si è rifiutato anche solo di essere coinvolto nella definizione del problema".

Per quanto concerne i documenti sanitari allegati dall'ing. Lorenzoni ai punti 4) e 5) della memoria da ultimo presentata, si osserva che le certificazioni di cui agli allegati 2, 5, 6 e 7 sono già state depositate nel fascicolo di parte relativo all'altra vertenza intentata, presso il Tribunale di Roma, dall'ing. Lorenzoni, per l'impugnativa delle sanzioni disciplinari conservative, r.g. n. 27444/2013. In particolare, **i certificati del 29.11.2012 e del 26.03.2013 non sono mai stati consegnati dal dipendente all'Ufficio del Personale della sede di appartenenza**; si fa, infatti, notare che, se il certificato del 26.03.2013 fosse stato presentato dall'interessato, la Direzione del Centro di Frascati non avrebbe consentito l'ingresso del dipendente, considerato che la certificazione prescriveva "40 giorni di riposo e cure", mentre l'ing. Lorenzoni ha continuato a frequentare il Centro, come risulta dal tabulato delle presenze (all. 2).

Il certificato del 06.05.2013 è già stato depositato nel fascicolo dell'attuale causa, mentre la certificazione del 27.01.2014 è successiva alla data del deposito del ricorso, sia dinanzi al Tribunale di Roma (09.10.2013), sia in sede di riassunzione innanzi al Giudice del Lavoro di Velletri (data di deposito del ricorso: 12.12.2013).

2. Ad integrazione ulteriore di quanto già ampiamente dedotto ai fini della costituzione in giudizio, si allegano i cartelloni presenze degli anni 1992/1993, rinvenuti presso gli archivi del personale del C.R. Casaccia, sede di appartenenza dell'ing. Lorenzoni fino al trasferimento a Frascati (all. 3).

Infine, per quanto concerne il Telelavoro, si segnala che la Circolare n. 220/UCP del 19.12.2013 (all. 4) ha reso noto che, con Disposizione Commissariale n. 608/2013/COMM del 02.12.2013, è stato adottato il

Regolamento che disciplina gli aspetti relativi alla presentazione di progetti di telelavoro e all'espletamento delle attività in essi proposte da parte di dipendenti dell'ENEA.

Alla luce di quanto precede si insiste per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni.

Roma, 26 marzo 2014


Barbara Tidore-avvocato dello Stato

Tribunale Ordinario di Roma
DEPOSITATO COPIA

- 4 APR. 2014

IL CANCELLIERE
